

questa possa venire sostituita dall'esacerbazione degli animi e dal disamore alle libere e migliori nostre istituzioni.

Io, o signori, non voglio più oltre prolungare il mio dire e richiamo soltanto l'attenzione vostra a considerare come se noi, per essere giunti gli ultimi nel nazionale consorzio, dobbiamo limitare il soddisfacimento dei nostri veri bisogni e conformarlo alle presenti ristrettezze finanziarie del regno; ci crediamo però autorizzati a chiedervi che almeno vogliate convergere a tutto beneficio nostro il tesoro d'esperienza che dovette avere fatto in questi anni nell'amministrazione della pubblica cosa. Noi ci crediamo autorizzati a pregarvi che in questa questione dell'unificazione legislativa abbiate a procedere ben diversamente da quello che avete fatto per lo innanzi nell'unificazione amministrativa, e vogliate procedere con tutte quelle cautele che sono reclamate dagli interessi delle nostre popolazioni.

E noi, signori, siatene certi, vi saremo grati, e voi dal canto vostro proverete, essendo di simil guisa la più legittima di tutte le soddisfazioni, quella che proviene dalla coscienza di avere saputo saggiamente approfittare dei suggerimenti della fatta esperienza. (Bravo! Bene! *a destra*)

**PRESIDENTE.** Sono giunte al banco della Presidenza quattro proposte diverse intorno ad un articolo secondo da aggiungersi a questo schema di legge. La prima è dell'onorevole Pellatis, che non può assistere alla discussione, stante la gravissima sciagura domestica che di recente lo ha colpito.

Essa è così concepita:

« Contemporaneamente sarà attuato nelle provincie stesse un nuovo ordinamento giudiziario conforme a quello vigente nelle altre parti del regno. »

L'onorevole Mancini Stanislao propone:

« Fino all'unificazione della suprema magistratura del regno, la giurisdizione sulle provincie venete e sul Mantovano sarà esercitata dalla Corte di cassazione di Torino; e quella sulle provincie di Romagna e delle Marche e dell'Umbria passerà nella Corte di cassazione di Firenze. »

« Fino all'unificazione anzidetta non saranno nominati nuovi consiglieri nelle Corti di cassazione, e rimarrà sospesa, rispetto ai loro membri, la disposizione dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865. »

La terza è dell'onorevole Oliva, e formerebbe quest'articolo 2 coll'articolo 6 del progetto ministeriale. La quarta, dell'onorevole Bortolucci, è in questi termini:

« Per l'applicazione dell'articolo 254 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il regno. »

« Questa classificazione sarà fatta con decreto reale e pubblicata entro l'anno corrente 1869. »

« Ai funzionari che si credessero lesi da detta classificazione competerà il ricorso a termini della vigente legge sul Consiglio di Stato. »

Gli onorevoli Cancellieri e Pasqualigo propongono poi di aggiungere all'articolo unico i seguenti capoversi:

« N° 10. Le disposizioni sul patrocinio gratuito dei poveri, approvate col regio decreto del 21 novembre 1865, n° 2627. »

« N° 11. Le disposizioni relative all'ordinamento dello Stato civile, approvate con regio decreto del 19 ottobre 1865. »

L'onorevole Cancellieri fa ancora un'altra proposta la quale consiste nell'aggiungere alla fine dell'unico articolo della Commissione le seguenti parole:

« E nello stesso giorno vi saranno attivate le leggi sulle tasse di registro e bollo, società e manimorte vigenti nelle altre parti del regno, e le quali saranno all'uopo quivi pubblicate. »

Tutti questi emendamenti saranno stampati e distribuiti domani.

Frattanto, prima di sciogliere la seduta, come sarebbe il caso, stante l'ora tarda, domanderei all'onorevole guardasigilli quando intenda di rispondere alla interpellanza che ha annunciato nella tornata di ieri l'onorevole Lazzaro.

**PIRONTI, ministro di grazia e giustizia.** Risponderò all'onorevole Lazzaro non appena saprò in modo preciso il soggetto della sua domanda, poichè la medesima, volgendosi intorno all'applicazione generica dell'articolo terzo della legge 15 agosto, non mi pone in grado di dargli una determinata risposta.

Se si guarda al modo d'intendere quell'articolo e d'applicarlo, mi pare che sia cosa semplice e chiara; se si riferisce poi a casi speciali sui quali egli volesse richiamare l'attenzione e della Camera e del guardasigilli, aspetterò, ripeto, che egli abbia sviluppato il concetto della sua interpellanza.

**LAZZARO.** Io per verità non credeva che l'onorevole guardasigilli m'avesse fatta questa risposta, poichè nella mia domanda se ne conteneva, secondo me, un'altra; ma in ogni modo quando l'onorevole guardasigilli trovi la mia interrogazione oscura, io non ho nessuna difficoltà di specificarla.

Solamente non vorrei, nel momento che l'onorevole presidente ha dichiarato che gli sembrava opportuno, stante l'ora avanzata, di sciogliere la seduta, si intavolasse questa discussione, tanto più che si tratta di una questione molto grave, che interessa vivamente il paese, il quale è poco soddisfatto del modo come il Governo intende di applicare l'articolo 3 della legge 15 agosto 1867.

Per codeste considerazioni io ritengo sia necessaria